CREDITI FISCALI E COMPENSAZIONE

TUTTI I SEGRETI
PER RIDURRE IL TUO
CARICO FISCALE
LEGALMENTE



UN'EDIZIONE A CURA DI



VALORE ENERGIA



Crediti fiscali e compensazione

Tutti i segreti per ridurre il tuo carico fiscale legalmente

© Copyright

All rights reserved

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti di questa guida mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di Solar Cash srl.

Sommario

Prefazione	4
1. Modalità di fruizione delle detrazioni fiscali introdotte dal DL Rilancio	6
1.1 Sconto in fattura	6
1.2 Cessione del credito	6
1.3 Il DL 157 o Decreto Antifrode	6
1.3.1 Le conseguenze per imprese e professionisti del settore dell'apposizione del visto di conf	ormità 7
1.3.2 Gli effetti pratici delle modifiche del DL Anti Frodi per le imprese	8
1.4 Le novità del Decreto Legge 13/2022	8
1.4.1 Introduzione del codice univoco sui crediti d'imposta	9
1.5 Modalità di attualizzazione del credito d'imposta	9
2. Compensazione orizzontale	10
2.1 Limiti alle compensazioni	10
2.2 Crediti compensabili	10
2.3 Chi può avvalersi della compensazione e come compensare	
3. Compensazione F24	12
3.1 Le Regole Per La Compensazione Orizzontale Dei Crediti Con Modello F24	12
3.2 La Preventiva Presentazione Della Dichiarazione Da Cui Emerge Il Credito	13
3.3 Compensazione Tramite Modello F24 In Modalità Telematica Per I Contribuenti Privati	13
3.4 Compensazione Modello F24 Per I Soggetti Titolari Di Partita IVA	14
3.5 Compensazione Modello F24 Per I Soggetti Non Titolari Di Partita IVA	14
3.5 Compensazioni Modello F24 2022: Le Istruzioni Nella Risoluzione N. 110/E	15
3.6 Controlli Incrociati Su Compensazioni Ed F24	16
3.7 Blocco Delle Compensazioni Nel Modello F24 Per 30 Giorni	16
3.8 Utilizzo Del Ravvedimento Operoso	17
4 . FAQ sulla compensazione tramite modello F24	18
1) Come posso pagare F24 in compensazione?	18
2) Chi può compensare con F24?	18
3) Cosa vuol dire importo da usare in compensazione sul modello F24?	18
4) Come compensare credito di imposta?	18
5) Come pagare IRPEF con F24?	18
6) Quali imposte si possono compensare?	18
7) Cosa significa credito in compensazione?	19

8) Cosa si intende per compensazione orizzontale?	19
9) Quando la compensazione dei crediti tributari è preclusa?	19
10) Quando si può utilizzare il credito in compensazione?	19
11) Cos'è la compensazione verticale?	19
5. Compensazione Cartelle esattoriali	20
6. Sanzioni	21
6.1 Sanzioni Per Effettuazione Di Compensazioni Di Crediti Fiscali Senza Visto Di Conformità	21
6.2 Sanzioni Per L'effettuazione Di Compensazioni Con Credito Inesistente	21
6.3 Sanzioni Per Effettuazione Di Compensazioni Con Credito Non Spettante	22
7. I vantaggi dell'acquisto del credito	23
7.1 La proposta di Solar Cash – Valore Energia	23
8. Richiedi una consulenza	24
Riferimenti	25
Riferimenti normativi e fonti ufficiali	25
Sitografia	26

Prefazione

Il **DL Rilancio, legge 17 luglio 2020**, ha segnato una svolta epocale nel sistema italiano per quanto riguarda gli **incentivi per la riqualificazione energetica** degli edifici.

L'intento di questa misura di sostegno all'economia era quello di **rilanciare un settore, quello dell'edilizia, che è stato duramente colpito dall'emergenza coronavirus**. Al tempo stesso la norma si poneva l'ambizioso **obiettivo di adeguare ai più moderni standard energetici gli edifici,** obsoleti nella maggior parte dei casi, che costellano il nostro territorio prevedendo una **detrazione del 110%.**

Sono stati in molti a cercare di approfittare di questa possibilità determinando il successo della misura approvata in piena pandemia. Un successo che è stato tale, anche per le modalità alternative tramite cui era possibile usufruire della detrazione: lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta. Modalità che sono anche state estese, dalla medesima misura, a tutti i bonus edilizi in vigore fino al 2024 e fino al 2025 per il Superbonus 110%.

Grazie a queste due modalità è stato possibile **rendere particolarmente agevole l'accesso a queste detrazioni fiscali**, potendo i beneficiari **maturare** direttamente, o **cedere**, un **credito d'imposta da portare in detrazione**. Credito che quindi può anche essere **utilizzato in compensazione tramite modello F24** per pagare imposte anche di natura diversa fra loro.

Ed è proprio questa possibilità ad aver scatenato la curiosità dei contribuenti che hanno deciso di usufruire di tali detrazioni. In questa guida abbiamo deciso di soddisfare tale curiosità cercando di esaminare gli aspetti principali che riguardano la compensazione F24 dei crediti d'imposta.



1. Modalità di fruizione delle detrazioni fiscali introdotte dal DL Rilancio

Tra le novità introdotte dal Decreto Rilancio non c'è solo **l'aliquota fiscale al 110%,** ma anche la possibilità di optare, per **la fruizione delle detrazioni spettanti in due diverse modalità**: lo **sconto in fattura** o la **cessione del credito**.

Precisiamo subito che purtroppo, fin dalla loro approvazione ed entrate in vigore, queste due misure sono **state continuamente oggetto di modifiche** e rielaborazioni da parte del legislatore. Sono stati diversi i **tentativi di frode** che sono stati messi in atto tramite il suddetto meccanismo, pertanto, le modifiche apportate dal legislatore sono introdotte soprattutto con l'obiettivo di limitare questi tentativi.

Per esaminare gli aspetti principali che riguardano la compensazione F24 dei crediti d'imposta abbiamo ritenuto opportuno cercare di **ricapitolare brevemente in cosa sconto in fattura e cessione del credito** analizzando anche l'evoluzione normativa che hanno attraversato.

1.1 Sconto in fattura

Lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori di riqualificazione energetica o sismica sostenuti, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso.

Il contributo dovrà essere quindi **anticipato dal fornitore di beni e servizi** relativi agli interventi agevolati. Il fornitore potrà recuperare in un secondo momento il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Sarà il fornitore dei lavori a maturare il credito d'imposta relativo alla prestazione lavorativa direttamente all'interno del proprio cassetto fiscale senza che ciò sia considerato un passaggio di cessione del credito.

1.2 Cessione del credito

I soggetti beneficiari di detrazioni fiscali relative ai bonus edilizi come il Superbonus 110%, gli Ecobonus 50-65%, il bonus facciate ed il bonus casa, potranno optare anche per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Il nocciolo della cessione del credito è credito d'imposta maturato <u>può essere ceduto ad altri soggetti</u>. Originariamente questa opzione non prevedeva alcun tipo di limitazione quindi il credito poteva essere ceduto a chiunque e per un numero illimitato di volte, mentre oggi, come vedremo tra poco, non è più così.

1.3 Il DL 157 o Decreto Antifrode

Il **Decreto Antifrodi o DL 157** entrato in vigore lo scorso 11 novembre 2021 contiene quelle che sono ivi state definite come: "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

Oggetto del decreto è soprattutto il meccanismo della cessione del credito d'imposta. Il decreto introduce ulteriori controlli sulle domande per la cessione del credito con l'obiettivo di evitare frodi nei confronti dello stato italiano.

Il decreto prevede che, per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, il contribuente deve:

- presentare il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per tutti i bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus (elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020), e per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso la precompilata o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119, co. 13-bis, del DL 34/2020.

A questo proposito è necessario precisare però che Il DL Antifrodi è stato modificato dalla Legge di Bilancio (art. 1, c. 29, lett. b) Legge n. 234/2021). Quest'ultima, nell'abrogare il D.L. n. 157/2021, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi del Bonus facciate.

Con la pubblicazione del Decreto-legge n.157/2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello, disponibile online, per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura. Oltre al nuovo modello, il Decreto Antifrodi stabilisce che l'Agenzia del Fisco Italiano può sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura se queste provengono da profili a rischio elevato.

In questo modo l'Agenzia ha a disposizione una finestra temporale per effettuare dei controlli preventivi sulle domande di cessione del credito ed evitare possibili frodi nei confronti del fisco italiano.

1.3.1 Le conseguenze per imprese e professionisti del settore dell'apposizione del visto di conformità

Il Decreto Antifrode permette al commercialista iscritto nell'apposita sezione all'Agenzia delle Entrate di apporre il visto di conformità sulle pratiche che non riguardano il Superbonus 110, inoltre costui adesso può visionare l'asseverazione di congruità delle spese.

Precisiamo comunque che il documento può essere visionato ma non redatto dal consulente commercialista: la redazione spetta sempre al tecnico professionista iscritto all'albo che abbia

una polizza assicurativa appositamente sottoscritta. All'interno del testo il tecnico deve dichiarare di aver effettuato un controllo di congruità delle spese rispetto al preziario regionale o al preziario Dei e la fattura emessa dall'impresa o dal professionista prestatore d'opera.

1.3.2 Gli effetti pratici delle modifiche del DL Anti Frodi per le imprese

L'approvazione del **Decreto Legge n.157** ha delle conseguenze dirette sul **modo di operare delle imprese**. In particolare, dopo l'approvazione del DL queste saranno tenute a:

- quantificare le opere che godono di bonus edilizi (ecobonus, bonus facciate, bonus casa, sisma bonus) e per le quali vogliono effettuare lo sconto in fattura solo facendo riferimento al preziario regionale;
- far asseverare le opere dal direttore lavori o da un tecnico regolarmente iscritto e che abbia una regolare polizza per tali asseverazioni;
- far apporre il visto di conformità sulle comunicazioni di cessione del credito.

1.4 Le novità del Decreto Legge 13/2022

Il Decreto Legge 13/2022 introduce importanti novità in materia di cessione del credito. In particolare, individua dei nuovi soggetti a cui è possibile cedere il credito d'imposta maturato oltre a limitare il numero di cessioni.

La normativa attuale prevede che:

- Nel caso di sconto in fattura, il credito maturato possa essere ceduto per una volta verso altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Costituiscono eccezione, un massimo di due ulteriori cessioni, dopo la prima, verso banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (banche, intermediari); società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; ed imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
- Nel caso di cessione del credito, il beneficiario che lo ha maturato potrà cederlo per un massimo di due volte verso banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (banche, intermediari); società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; ed imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il passaggio in più previsto dalla normativa nel caso dello sconto in fattura è evidentemente rivolto ad agevolare le imprese fornitrici di servizi concedendo loro una possibilità in più di attualizzazione o smobilizzo del credito d'imposta maturato. Una possibilità fondamentale per

coloro che operano in questo settore, dal momento che potrebbero trovarsi a corto di liquidità viste le spese che hanno dovuto anticipare nel sostenere i lavori.

1.4.1 Introduzione del codice univoco sui crediti d'imposta

Il comma 1-quater del DL 13/2022 specifica che i crediti non possono essere oggetto di cessioni qualora vengano ceduti in maniera parziale.

Non sarà dunque più possibile frazionare i crediti: se fino ad oggi era possibile scegliere di volta in volta (e di anno in anno) quanto utilizzare direttamente e quanto cedere a terzi, le nuove norme impongono di cedere per intero il credito d'imposta ricevuto. Sarà solamente il committente a decidere di esercitare l'opzione su parte del credito

A tal fine al credito sarò attribuito un codice identificativo univoco al credito d'imposta, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, con lo scopo di consentire la tracciabilità di tale credito e quindi certificandone la provenienza. Il meccanismo dovrebbe essere analogo a quello adottato negli appalti pubblici (codici CIG e CUP) per la tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali disposizioni entreranno in vigore a partire dal primo maggio 2022.

1.5 Modalità di attualizzazione del credito d'imposta

Le banche per prime, ma anche alcune assicurazioni ed aziende operanti nel settore finanziario, si sono organizzate ed hanno strutturato delle **offerte che hanno lo scopo di rendere esigibile un credito attualizzandolo ossia anticipandolo**. In parole povere, *aziende che hanno cassetti fiscali capienti*, ossia aziende che hanno molte imposte da pagare come quelle verso cui è possibile effettuare la cessione dopo il DL 13/2022, *acquistano crediti <u>pagandoli un credito</u> meno del suo valore perché non è immediatamente esigibile ma utilizzabile nei prossimi anni.*

E' quindi giusto affermare che il decreto Rilancio, prevedendo la possibilità di cedere il credito di imposta maturato a soggetti terzi, ha fornito i presupposti per la creazione di un mercato dei crediti d'imposta che però è stato drasticamente limitato dopo l'approvazione del decreto correttivo al Decreto Sostegni-ter.

Questo mercato, seppur con le dovute limitazioni, offre due grandi possibilità:

- 1. Il beneficiario della detrazione, ha la possibilità di monetizzare subito l'agevolazione cedendo il credito d'imposta cui avrebbe avuto diritto.
- l'acquirente di tale credito, che nel caso lo acquisti da un fornitore di servizi che opera
 con lo sconto in fattura potrebbe essere chiunque, anche un'impresa, ha di fatto la
 possibilità di abbattere il suo carico fiscale. Acquistando tale credito ad un importo
 inferiore al suo reale valore utilizzando tale credito in compensazione orizzontale tra
 tributi.

2. Compensazione orizzontale

Il legislatore ha previsto la **possibilità di utilizzare i crediti fiscali vantati nei confronti dell'erario in compensazione orizzontale**. Per <u>compensazione orizzontale</u> si intende la <u>possibilità di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco utilizzando dei crediti <u>fiscali per coprire debiti fiscali relativi ad imposte di natura diversa</u>. Ad esempio possiamo utilizzare un credito Irpef, come quelli provenienti dai bonus edilizi, per compensare un debito INPS.</u>

Da ciò è possibile dedurre, come d'altronde abbiamo già anticipato fra queste pagine, che i crediti derivanti dai bonus edilizi come quelli del superbonus 110%, degli ecobonus 50-65%, bonus facciate, e bonus casa ecc. possono essere utilizzati per regolare la propria posizione con l'Agenzia del fisco italiana. Una possibilità che fa gola a molti dal momento che è possibile acquistare questi crediti ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore nominale e quindi di fatto pagare meno tasse.

2.1 Limiti alle compensazioni

Il limite di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi, fissato a 700.000 euro (1 milione di euro per il solo 2020) è stato ulteriormente elevato dalla Legge di Bilancio 2022: Il limite alle compensazioni ammonta a <u>2 milioni di euro per tutto l'anno in corso.</u>

Tale limite: "opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti d'imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d'imposta".

E' previsto anche l'obbligo di apposizione del visto di conformità in dichiarazione dei redditi per compensazioni di importo superiore a 5.000 euro annue. L'apposizione del visto riguarda la dichiarazione dalla quale emerge il credito (o della sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione legale), salvo esonero in caso di regime premiale ISA per effetto di speciali disposizioni. Specifichiamo però che <u>i crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi, sono già in possesso del visto di conformità dal momento che senza, non potrebbero venire erogati.</u>

Inoltre l'articolo 121 comma 3 del Decreto Rilancio, recependo le ultime modifiche, stabilisce che non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010). Questo significa che il fatto che un contribuente abbia dei debiti erariali scaduti non comporta il blocco all'utilizzo del credito d'imposta legato alle detrazioni cedibili. Una previsione che non riguarda solamente la prima cessione, ma anche tutte le successive, ovvero le altre due.

2.2 Crediti compensabili

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 **(D.L. n. 50/2017), è stato** stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi a:

- Irpef;
- Ires;
- Irap;
- Imu;
- Inail;
- Addizionali Regionali e comunali;
- Iva;
- Cartelle esattoriali.

Fin dal primo gennaio di ogni anno, pertanto, i contribuenti possono liberamente utilizzare in compensazione crediti di importo superiore alla soglia dei 5.000 euro. Per la successiva compensazione di ulteriori crediti è necessario apporre successivamente il visto di conformità sul modello dichiarativo. Modello da trasmettere in relazione alle singole scadenze previste (ad oggi, 31 ottobre per il modello 770 e 30 novembre per i modelli Redditi e Irap). Trattandosi di crediti che saranno determinati, per la maggior parte, nel corso della prossima estate al momento della compilazione della dichiarazione, evidentemente l'utilizzo di essi deve essere effettuato con molta prudenza.

<u>Un discorso a parte va dedicato alla compensazione delle cartelle esattoriali,</u> dal momento che è possibile compensarle solo se si riferiscono a tributi erariali e le modalità di compensazione che l'Agenzia delle Entrate si basano su criteri cronologici e non criteri di scelta del contribuente. In ogni caso avremo modo di approfondire meglio la questione più avanti.

Nei prossimi paragrafi cercheremo di approfondire le varie possibilità di compensazione dei tributi tramite il credito d'imposta.

2.3 Chi può avvalersi della compensazione e come compensare

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione dalle denunce periodiche contributive.

In particolare, **per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti**, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS.

E' compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore. I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia del credito che intendono compensare.

Per compensare tali crediti si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale azero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

3. Compensazione F24

Come abbiamo avuto modo di anticipare all'interno di questa guida, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati dal contribuente per compensare eventuali debiti tributari e contributivi, tramite l'utilizzo del modello F24.

A questo proposito è necessario tenere in considerazione le **disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/19 che hanno modificato il regime di compensazione dei tributi**. Le modifiche più importanti riguardano sostanzialmente due aspetti:

- L'obbligo di presentare il modello F24 in modalità telematica per tutti i contribuenti (privati o soggetti IVA), in presenza di determinate condizioni che esamineremo poi;
- Blocco dell'utilizzo dei crediti maturati fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione, per le compensazioni IRPEF, IRES ed IRAP superiori alla soglia 5.000 euro.
- Per importi superiori a 5.000 euro annui, deve inoltre essere apposto il visto di conformità sul credito che si intende utilizzare per la compensazione, visto di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/1997. In ogni caso, qualora il crediti derivi dai bonus edilizi, tale credito sarà già in possesso del visto di conformità.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta poi con la **Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019**, fornendo le principali istruzioni operative per la compensazione dei crediti fiscali. Qui di seguito analizziamo le modalità e le procedure da seguire per la presentazione delle compensazioni tramite modello F24 dei crediti tributari.

3.1 Le Regole Per La Compensazione Orizzontale Dei Crediti Con Modello F24

Il **D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (**Decreto fiscale 2020) ha introdotto alcune disposizioni importanti, ovvero:

• L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importo superiore a 5.000 euro, per poter utilizzare in compensazione tale credito. La compensazione dei crediti tributari è, quindi, libera, dal 1° gennaio fino all'importo di

- 5.000 euro. Per poter compensare importi superiori è necessario presentare la dichiarazione da cui emerge il credito;
- L'ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24.

Si è quindi arrivati ad equiparare le regole per la compensazione dei crediti IVA a quelle previste per le imposte dirette. Regole che praticamente valgono per tutte le tipologie di credito:

- IVA;
- IRPEF;
- IRES;
- IRAP;
- imposte addizionali;
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi.

Per poter effettuare compensazioni verticali (tra lo stesso tipo di imposte) tramite il modello F24 vi è invece l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione annuale per poter effettuare compensazioni verticali tramite modello F24 di importi superiori a 5.000 euro. Ciò significa che fino all'importo di 5.000 euro possono di fatto essere effettuate compensazioni "libere" anche in maniera preventiva rispetto alla dichiarazione annuale.

Il modello F24 deve inoltre essere necessariamente utilizzato anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA come indicato nel secondo punto.

3.2 La Preventiva Presentazione Della Dichiarazione Da Cui Emerge Il Credito

Abbiamo elencato poco più sopra le imposte che necessitano, per la loro compensazione, della preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

Il credito in questione può essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione preventiva o dell'istanza all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo della dichiarazione preventiva riguarda crediti da utilizzare in compensazione, di importo superiore a 5.000 euro annui. Tali disposizioni si devono applicare ai crediti maturati dal 31 dicembre 2019 in poi.

3.3 Compensazione Tramite Modello F24 In Modalità Telematica Per I Contribuenti Privati

Ogni modello F24 che presenta compilata la colonna "importi a credito" deve necessariamente essere inviato tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate. La modalità telematica deve sostanzialmente essere utilizzata dalla maggioranza dei soggetti, sia titolari di partita IVA che non.

Un onere, quello di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline che riguarda anche le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti. I rimborsi del 730 quindi rientrano in questa categoria. Precisiamo che il recupero di tali eccedenze, così come quelle rimborsate ai pensionati, deve obbligatoriamente essere esposto in compensazione nel modello F24.

In particolare, il modello F24 può essere presentato attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**:

- Utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta,;
- Tramite un intermediario abilitato.

Non si incorre tuttavia nell'obbligo di presentazione in modalità telematica se l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenta una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito pagato nello stesso modello F24. Si tratta, essenzialmente, delle possibilità di effettuare "compensazioni interne".

Il **modello F24 "a saldo zero"** deve invece essere obbligatoriamente presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Rimangono infine inalterate le disposizioni che riguardano il ravvedimento Operoso per i modelli F24 (anche "a zero") presentati in ritardo.

3.4 Compensazione Modello F24 Per I Soggetti Titolari Di Partita IVA

	<u> </u>
SALDO MODELLO F24	MODALITA' DI PRESENTAZIONE MODELLO
	F24
Modello F24 con saldo positivo senza	Obbligo di Home Banking e facoltà di
compensazioni	avvalersi di intermediari
Modello F24 con saldo positivo e	Obbligo di presentare l'F24 in modalità
compensazione di qualsiasi tipo	telematica (Entratel/F24 online)
Modello F24 "a saldo zero"	Obbligo di presentare l'F24 in modalità
	telematica (Entratel/F24 online)

3.5 Compensazione Modello F24 Per I Soggetti Non Titolari Di Partita IVA

SALDO MODELLO F24	MODALITA' DI PRESENTAZIONE MODELLO	
	F24	
Modello F24 con saldo positivo senza	È ammesso il pagamento del modello F24	
compensazioni	cartaceo ovvero tramite home banking o	
	tramite intermediari	

Modello F24 con saldo positivo e	Obbligo di presentare l'F24 in modalità	
compensazione di qualsiasi tipo	telematica (Entratel/F24 online)	
Modello F24 "a saldo zero"	Obbligo di presentare l'F24 in modalità	
	telematica (Entratel/F24 online)	

3.5 Compensazioni Modello F24 2022: Le Istruzioni Nella Risoluzione N. 110/E

Tramite la risoluzione n. 110/E rilasciata il 31 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per effettuare correttamente la compensazione dei crediti tributari con modello F24 telematico.

Come prima cosa è però necessario procedere con l'analisi dei chiarimenti forniti dalle Entrate.

Le imposte interessate dall'obbligo di obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito per le compensazioni, identificate dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:

- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.

Tali crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione.

Le imposte per le quali è previsto l'obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica, che grava su tutte le categorie di contribuenti, appartengono alle categorie seguenti:

- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- Sostituti d'imposta.

Il modello F24 può essere presentato telematicamente anche attraverso le seguenti modalità:

- Direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, attraverso i servizi "F24 web" o "F24 online":
- Tramite intermediario abilitato.

La risoluzione n. 110/E spiega inoltre che questo obbligo non vale:

"qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24"

3.6 Controlli Incrociati Su Compensazioni Ed F24

Il Comando generale della Guardia di finanza ha diramato (il 22 dicembre 2021) una Circolare che individua due banche dati per facilitare i controlli sulle compensazioni con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, frodi ai danni del fisco italiano. La banca dati cui ci riferiamo in particolare è la Monic (Monitoraggio delle compensazioni).

Tale banca dati è stata creata con l'obiettivo di **permettere effettuare interrogazioni puntuali o massive**, attraverso l'elaborazione dei dati dei modelli F24, **per individuare le indebite compensazioni dei crediti di imposta**, compresi quelli di natura agevolativa cedibili a terzi.

La banca dati in questione quindi permette di verificare la posizione di un singolo soggetto ovvero estrapolare i dati di elenchi di contribuenti.

Inoltre, tramite la Monic, è possibile controllare i casi in cui i crediti di imposta risultino compensati per il pagamento di somme dovute a seguito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate ovvero attribuibili a terzi, a seguito di conferimento o cessione di azienda, fusione o accollo del debito tributario.

3.7 Blocco Delle Compensazioni Nel Modello F24 Per 30 Giorni

In attuazione della Legge n. 205/2017 dal 29 ottobre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di effettuare un blocco dei pagamenti F24 in compensazione per effettuare dei controlli.

L'ampiezza della **possibilità che il pagamento del modello F24 in compensazione venga sospeso, per un massimo di 30 giorni**, in presenza di profili di rischio, è illimitata. Questo al fine di controllare l'utilizzo del o credito inesistente o non spettante.

La delega è eseguita se, all'esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato oppure una volta "decorsi trenta giorni dalla data di presentazione delle delega di pagamento". A decorrere dal 29 ottobre 2018, le compensazioni che transitano dal modello F24 potranno essere sospese per controlli dall'Agenzia delle Entrate ed eventualmente rigettate, per motivi di cautela fiscale.

Con il provvedimento direttoriale 195385/2018 sono stati stabiliti dei criteri di selezione dei modelli da controllare che potrebbero interessare, in pratica, la totalità dei pagamenti. Il contribuente è raggiunto prima da una comunicazione di avvio dei controlli e poi, entro 30 giorni, in caso di controlli con esito negativo, dal rigetto del pagamento eseguito con la compensazione.

3.8 Utilizzo Del Ravvedimento Operoso

Segnaliamo che non sempre è possibile porre rimedio allo scarto del modello F24 attraverso il ravvedimento operoso. È il caso dei pagamenti che determinano il perfezionamento di opzioni, come quelli relativi alla rivalutazione di quote e terreni. In casi come questi, il mancato versamento nei termini dell'importo dovuto impedisce l'accesso al regime agevolato e non è regolarizzabile in ritardo.

Si pensi, ancora, al **pagamento delle rate di un accertamento con adesione**. Se non si versa una delle rate entro il termine di quella successiva, l'intero importo è iscritto a ruolo con una maggiorazione del 45% del tributo residuo. Anche in questo caso non è possibile rimediare con il ravvedimento. Questo pone dunque un problema di tutela del contribuente che si ritenga penalizzato dal rigetto. Una possibilità può essere quella di conservare la documentazione relativa alla trasmissione del modello F24 e, ritenendo comunque valida la compensazione proposta, attendere il successivo provvedimento sanzionatorio dell'Agenzia, contro il quale proporre ricorso (tutela differita).

Il provvedimento potrebbe essere un avviso bonario di irregolarità o un avviso di recupero del credito o ancora l'atto con cui l'amministrazione finanziaria disconosce l'accesso al regime agevolato. Non può tuttavia escludersi la possibilità che la comunicazione di rigetto del modello F24 sia già impugnabile, in quanto immediatamente lesiva della posizione del contribuente (tutela anticipata).

4 . FAQ sulla compensazione tramite modello F24

1) Come posso pagare F24 in compensazione?

Il pagamento dei modelli F24 con importi in compensazione o a saldo zero, deve essere effettuato esclusivamente attraverso:

- Il canale home banking messo a disposizione dal proprio istituto di credito,
- Attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ovvero Entratel o Fisconline.

2) Chi può compensare con F24?

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, anche quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata.

3) Cosa vuol dire importo da usare in compensazione sul modello F24? In alternativa alla compilazione della casella 1, è possibile barrare la casella 2 se si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

4) Come compensare credito di imposta?

Tramite la modalità telematica di invio dei modelli F24:

- In modo diretto dal contribuente o dal sostituto d'imposta, accedendo ai servizi "F24 web" o "F24 online";
- Tramite l'ausilio di un intermediario abilitato a tale compito.

5) Come pagare IRPEF con F24?

Il versamento va effettuato presso gli sportelli bancari, in posta o presso gli uffici dell'ente di riscossione. È possibile pagare l'F24 online, tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, quello di Poste Italiane o tramite i servizi di home banking predisposti dai vari istituti di credito.

6) Quali imposte si possono compensare?

Possono essere compensate le seguenti imposte:

- Irpef;
- Ires;
- Irap;
- Imu;
- Inail;
- Addizionali Regionali e comunali;
- Iva;
- Cartelle esattoriali.

7) Cosa significa credito in compensazione?

La compensazione consiste nell'utilizzazione del credito per pagare imposte e contributi di altra natura, riducendo o azzerando così l'importo materialmente pagato dal contribuente. Il rimborso è la richiesta, inoltrata all'Amministrazione finanziaria, di restituzione delle maggiori imposte versate.

8) Cosa si intende per compensazione orizzontale?

La compensazione orizzontale si ha quando il credito considerato viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte di natura diversa (ad esempio quando si utilizza il credito IVA per compensare il debito Irpef o Inps).

9) Quando la compensazione dei crediti tributari è preclusa?

La compensazione era vietata per i debiti di ammontare superiore a 1.500 euro "iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento".

Tuttavia le ultime modifiche all'articolo 121 comma 3 del Decreto Rilancio, stabiliscono che tale limite non si applichi. Un contribuente con dei debiti erariali scaduti può comunque utilizzare il credito d'imposta in compensazione.

10) Quando si può utilizzare il credito in compensazione?

Possono invece essere utilizzati in compensazione dal 1° giorno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

11) Cos'è la compensazione verticale?

La compensazione verticale, o interna, è quando il credito viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (per esempio Iva con Iva) e non è soggetto a limitazioni.

5. Compensazione Cartelle esattoriali

E' possibile portare in compensazione con il credito d'imposta generato dai bonus edilizi anche le cartelle esattoriali. Tuttavia, la normativa in materia è molto contorta dal momento che solo alcune tipologie di cartelle esattoriali, e solo in casi specifici, possono essere compensate con i crediti fiscali.

La cosa migliore, nel caso in cui il contribuente debba compensare con il credito d'imposta le cartelle esattoriali è pertanto quella di valutare di volta in volta il singolo caso, motivo per cui, in questa sede, non riteniamo opportuno approfondire la questione.

In ogni caso, qualora tu abbia necessità di una consulenza in materia di compensazione delle cartelle esattoriali con il credito d'imposta, i nostri esperti saranno felici di esaminare la tua situazione e di fornirti una consulenza mirata.

Se è questa la tua reale necessità, comunicalo quindi all'operatore che ti richiamerà subito dopo aver scaricato questa guida.

6. Sanzioni

Una corretta compensazione dei crediti fiscali consente di evitare l'applicazione sanzioni. In questo caso, le sanzioni che è possibile applicare sono di tre tipologie:

- Sanzioni per effettuazione di compensazione dei crediti fiscali senza visto di conformità;
- Sanzioni per effettuazione di compensazioni con credito inesistente;
- Sanzioni per effettuazione di compensazioni con credito non spettante.

Le prendiamo in esame in maniera approfondita qui di seguito.

6.1 Sanzioni Per Effettuazione Di Compensazioni Di Crediti Fiscali Senza Visto Di Conformità

Le regole dettate dal **D.L. n. 50/2017** contemplano delle specifiche disposizioni sul versante sanzionatorio per il **contribuente che compensa senza l'apposizione del visto, o nel caso in cui il visto non sia apposto da soggetto abilitato.**

Anticipiamo subito che **le sanzioni operanti sono diverse** a seconda del fatto che la sanzione sia applicata dal contribuente in sede di ravvedimento o dall'Ufficio in sede di controllo.

Nel caso in cui l'Agenzia contesti al contribuente l'errata compensazione è previsto il recupero dell'ammontare del credito utilizzato in modo improprio. E' anche prevista l'applicazione di una sanzione che si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento (sul credito impropriamente utilizzato). Inoltre al contribuente in questione viene anche vietata la procedura della compensazione pertanto costui non potrà più compensarla a sua volta con altri crediti fiscali in suo possesso.

Al contrario nel caso in cui il contribuente compensa senza visto e poi si ravvede è tenuto presentare una dichiarazione integrativa con visto. Con essa egli è tenuto a pagare la sanzione da dichiarazione inesatta ridotta. Si allude all'articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97, che prevede una sanzione da 250 a 2.000 euro.

6.2 Sanzioni Per L'effettuazione Di Compensazioni Con Credito Inesistente

La fattispecie riguardante la compensazione de crediti inesistenti o non spettanti è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa. La violazione è equiparata dal legislatore all'ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante.

Si applica la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti compensati. Questo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97.

Tale sanzione può essere ridotta se il regolamento viene effettuato in maniera spontanea dal contribuente, utilizzando il ravvedimento operoso.

6.3 Sanzioni Per Effettuazione Di Compensazioni Con Credito Non Spettante

La fattispecie riguarda **l'utilizzo di un'eccedenza o di un credito di imposta** esistente in misura superiore in violazione di disposizioni che ne limitano l'utilizzo.

Per questa casistica è prevista una **sanzione amministrativa del 30**% del maggior credito utilizzato ai sensi del comma 4, dell'articolo 13, del D.Lgs. n. 471/97 nel caso di ravvedimento effettuato dal contribuente.

Nel caso in cui la violazione venga ad essere riscontrata attraverso i controlli automatizzati (ex articolo 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72) la sanzione amministrativa applicabile resta quella ordinaria dal 100% al 200% della misura del maggior credito utilizzato.

7. I vantaggi dell'acquisto del credito

La possibilità di portare in compensazione i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi, oltre che la possibilità di cessione, seppur con le dovute limitazioni, di questi crediti fiscali ha aperto degli scenari interessanti, creando un vero e proprio mercato di compravendita di questi crediti.

Di fatto la possibilità di **cedere il credito ha due diversi vantaggi** a seconda dei soggetti coinvolti:

- 1. Per le imprese che operano con lo sconto in fattura anticipando di fatto le spese, cedere il credito, significa ottenere liquidità immediata senza dover aspettare 4 o più anni per portare in detrazione il credito d'imposta maturato accedendo al bonus fiscale.
- 2. Al tempo stesso, queste imprese sono disposte anche a rinunciare a parte della detrazione pur di ottenere liquidità, cedendo di fatto il credito ottenuto ad un valore inferiore rispetto a quello nominale. In questo modo, acquistando il credito ad un importo inferiore, i soggetti che lo faranno, siano essi imprese, che banche o istituti di credito o società affini, e portandolo in compensazione, possono di fatto ridurre il proprio carico fiscale.

7.1 La proposta di Solar Cash – Valore Energia

Acquistare il credito d'imposta, significa effettuare un investimento sicuro che ti permette di ridurre legalmente il carico fiscale e mettere al tempo stesso al sicuro il capitale investito.

Acquistare Crediti fiscali da Superbonus 110% da Solar cash S.r.l. significa acquistare un credito spendibile in *4 anni ma anche:

- 1. **Realizzare un guadagno certo**. Dal momento che l'acquirente acquista un credito ad un importo inferiore rispetto a quello detraibile;
- 2. Abbattere il carico fiscale del 12% in maniera legale usando il credito acquistato in compensazione. In sostanza stiamo cercando di dirti che potresti acquistare un credito d'imposta del valore di 100.000 € a soli 88.000 € detraendo quindi 25.000 euro annuali anziché 22.000 €;
- 3. Non correre nessun rischio di riaddebito del credito per effetto della normativa esistente che s stabilisce che eventuali violazioni di norme e requisiti sono a carico del beneficiario della detrazione (L'articolo 121 del DL Rilancio, commi 5,6 e 7). Il credito che ti cederemo sarà inoltre provvisto di una polizza assicurativa di primaria importanza.

Ti ricordiamo inoltre che, dal momento che il limite massimo per le compensazioni è 2 milioni di euro potrai arrivare a pagare fino a 240.000 euro di tasse in meno grazie ai crediti d'imposta di Solar Cash – Valore Energia!

8. Richiedi una consulenza

Come abbiamo avuto modo di trattare all'interno di questa guida, la compensazione dei crediti fiscali richiede il rispetto di regole ben precise la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative per il contribuente. Sanzioni che, nella maggior parte dei casi, sono veramente pesanti.

Nel caso in cui poi si decidesse di **portare in compensazione delle cartelle esattoriali il discorso è ancora più complicato** visto il complesso meccanismo che regola questa possibilità è molto complesso.

Per questo motivo, probabilmente per la compensazione tramite modello F24 è molto probabile che tu necessiti dell'assistenza di consulenti esperti come quelli che collaborano con noi di Solar Cash srl – Valore Energia. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.



Riferimenti normativi e fonti ufficiali

- Legge 17 luglio 2020, n. 77, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", Legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20A03914/sg
- Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
- Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", Gazzetta ufficiale del 25 febbraio 2022, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/25/22G00021/sg
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, "Testo del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 252 del 26 ottobre 2019, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/24/19A08000/sg
- Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 Agenzia delle Entrate, "Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione", https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+compensazioni+F24+2020+def+-+pub.pdf/a1c5b793-e6b5-78fe-3c1b-58305553724e
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
- Circolare DAIT n.97 del 22 dicembre 2021, https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-097-finloc-22-12-2021 0.pdf
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg
- Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.269 del 11/11/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/11/21G00173/sg
- Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza

- da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.21 del 27/01/2022, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg
- Provvedimento direttoriale 195385/2018 Agenzia delle Entrate, "Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296587/Provvedimento+sospensione+F24 Provvedimento+sospensione+F24-i24+DEF.pdf/6b2027c7-94d8-1523-49c8-8dbdaa1948ab
- Legge n. 205/2017, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, Gazzetta Ufficiale 29 Dicembre 2017 n.302, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg

Sitografia

- Come si esegue la compensazione, Pubblicato su agenziaentrate.gov.it,
 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/modelli-eistruzioni/modelli-2008-2016/modelli-di-dichiarazione/2007/unico-pf2007/fascicolo 1/1 istruzioni generali/7 come si esegue la compensazione.html#:~:
 text=Il%20contribuente%20ha%20la%20facolt%C3%A0,e%20dalle%20denunce%20perio
 diche%20contributive.
- Compensazione modello F24: le regole da seguire, 28 Dicembre 2021, Pubblicato su fiscomania.com, https://fiscomania.com/compensazione-modello-f24/
- Compensazione dei crediti fiscali: guida alle regole 2022, 22 gennaio 2022, Pubblicato su fiscomania.com, https://fiscomania.com/compensazione-crediti-fiscali/
- Modello di versamento F24 Elementi Identificativi (c.d. Elide) Che cos'è, Pubblicato su agenziaentrate.gov.it,
 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24
 - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24-elementi-identificativi-f24elide/scheda-informativa-f24elide

CONTATTI

SEDE LEGALE

Via San Gregorio 55, 20124 – Milano (MI) – Italia SEDE OPERATIVA

Via Settevalli 544, 06129 Perugia (PG) – Italia EMAIL

info@solarcash.it

TELEFONO

Tel: 075 7827526 Cell: 349 549 7789

